l'onorevole commissario regio che, appunto perchè le Giunte municipali sono state assai discordi nel definire e meglio nello stabilire gli estremi di questa indigenza, e gli onorevoli proponenti dei varii emendamenti sulla soggetta materia, e la stessa Commissione si sono trovati indotti a fare, come dianzi diceva, non un'aggiunta alla legge, ma una esplicazione la quale elimini il pericolo di vedere che una Giunta municipale chiami non indigente una colonia di poveri lavoratori che presi individualmente si debbono considerare veri indigenti.

Per quanto ci venne asserito, avvenne in Toscana che famiglie coloniche le quali fruivano di un reddito complessivo che si misurava fra le due e le tre mila lire sieno stati assoggettati all'imposta della ricchezza mobile, quantunque mancanti del necessario, e ciò solo perchè gli agenti della tassa fissarono lo sguardo su questo reddito cumulativo senza badare alle varie famiglie in cui andava diviso; il nostro emendamento tende, o signori, ad impedire la ripetizione di questo errore, di questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Ha domandata la parola l'onorevole Salvagnoli.

SALVAGNOLI. Dappoichè l'onorevole commissario regio ha dichiarato di accettare l'emendamento, rinuncio alla parola.

TOSCANELLI. Rinunzio, per la parte che mi riguarda, all'emendamento che aveva proposto, in quanto che l'emendamento della Commissione riguarda lo scopo a cui noi intendevamo. Per altro, questa dichiarazione non può che riguardare me solo, e non già i firmatari dell'emendamento; posso però assicurare che molti, dopo aver letto l'emendamento della Commissione, sono venuti nel medesimo mio intendimento.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento della Commissione, accettato dal signor commissario regio e da alcuni dei deputati che avevano proposto, insieme all'onorevole Toscanelli, un'altra aggiunta, la quale (se non vi è alcuna dichiarazione in contrario) ritengo che sia ritirata.

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 7, di cui do lettura nuovamente:

« Quando nella stessa colonia agraria si trovano associate due o più famiglie, dovrà essere separatamente dichiarato, accertato ed imposto il reddito di ciascuna famiglia.

« Questa disposizione verrà applicata anche all'associazione di due o più famiglie di fittaiuoli che coltivino colle proprie braccia i terreni affittati. »

(È approvato.)

La Commissione, alla quale furono rimessi vari emendamenti relativi all'articolo 10, proporrebbe di modificarlo in questa guisa:

« Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

« I ricorsi contro la estimazione dei redditi di ricchezza mobile imponibili, o contro l'applicazione della legge, quando non siano definiti al tempo della formazione dei ruoli, non ne sospendono la spedizione, nè impediscono la riscossione dell'imposta per quella parte soltanto di rendita sulla quale non cade controversia. »

MELCHIORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Cancellieri a questo articolo 10 così modificato dalla Commissione propone per modo di emendamento la soppressione dell'ultima parte del primo paragrafo che dice così:

« Però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi. »

Ha facoltà di parlare il proponente.

CANCELLIERI. Come vedrà la Commissione, la soppressione che ho proposto dell'ultima parte del capoverso dell'articolo 10 modificato dalla Commissione, non ha altro concetto che quello di richiamare la legge ai principii della legge stessa. Dico ciò perchè dubito che se passasse la formola adottata dalla Commissione si farebbe derogazione ad un principio di legge generale che sinora non ho inteso essere intenzione della Camera e della Commissione di voler derogare.

E certamente se incidentemente in una legge speciale che riguarda la ricchezza mobile venisse fuori una proposta, la quale verrebbe apertamente a derogare per questa legge un principio generale che resta salvo ed intatto per tutte le altre leggi di simile natura, la Camera per fermo non troverebbe ragione di fare eccezione al diritto comune.

Eppure indirettamente la formola della Commissione e l'intendimento che accennava ieri l'onorevole commissario regio porterebbero alla conseguenza di stabilire per la sola imposta della ricchezza mobile una deroga ad una legge generale, quale si è quella del contenzioso amministrativo.

Nell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo sta scritto così: « Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative alle stime catastali e ai riparti di quote e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. »

Da tale disposizione che sospende i ricorsi al potere giudiziario sino alla pubblicazione dei ruoli, per senso contrario risulta evidente il principio che, dopo pubblicati i ruoli, si può ricorrere alle autorità giudiziarie per decidere e risolvere tutte le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette. Ora coll'ultima parte dell'articolo di cui ho domandato la soppressione, si stabilirebbe una massima contraria al principio adottato